



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "STATO DEL FONDO SPECULATIVO CITTÀ DI TORINO" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 16 LUGLIO 2015.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 04866/009) è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. Ambito 8.22 Frejus;
- il 5 giugno 2013, con l'accordo dell'Amministrazione e nonostante una petizione popolare contro la demolizione già presentata ed in attesa di essere discussa a brevissimo dal Consiglio Comunale, l'area in questione è stata circondata da un grande spiegamento di Forza Pubblica, procedendo successivamente alla veloce, spiccia e totale demolizione di gran parte dei fabbricati storici insistenti su di essa, come da permesso concesso dalla Città il 10 gennaio 2013;

CONSIDERATO CHE

- ad oggi Prelios, il socio azionario gestore del Fondo speculativo Città di Torino attuale proprietario dell'area in oggetto, non si è dimostrato finanziariamente solido, avendo perso il proprio valore di mercato del 49,45% nel 2014;
- il progetto proposto dal socio gestore riguardava la costruzione di diverse palazzine per alloggi abitativi in un contesto locale che vede circa 50 mila alloggi non utilizzati e in quello nazionale un calo del settore edilizio valutato nel 2014 dall'ISTAT in oltre il 7%;
- i media locali, sia televisivi (TGR del 5 febbraio 2015) sia cartacei (La Stampa del 13 dicembre 2014), informano che il fondo speculativo Città di Torino si trova sull'orlo della liquidazione;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) quale sia attualmente la quota di partecipazione della Città di Torino nel Fondo

Speculativo Città di Torino. E quale valore economico abbia la suddetta quota di partecipazione;

- 2) a quali eventuali danni economici diretti e indiretti sia esposta la Città di Torino in caso di fallimento del Fondo Speculativo Città di Torino;
- 3) per quale motivo non siano state acquisite le opportune garanzie tramite fideiussioni a garanzia delle opere di urbanizzazione e di bonifica. Se esista un potenziale profilo di danno erariale per la mancata sottoscrizione delle specifiche fideiussioni in caso di mancata esecuzione delle opere;
- 4) se siano riprese le attività di bonifica e, in caso affermativo, quando si prevede che verranno concluse.

F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino